

Oggetto: Eventi meteorologici dell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte. Disposizioni attuative dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10.1.2017 e disposizioni per la rimozione di materiali alluvionali da terreni privati.

Il Presidente della Regione Piemonte

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi meteorologici del novembre 2016

(ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10.1.2017)

Considerato che nei giorni 23 e 24 novembre la Regione Piemonte con particolare riferimento al territori delle Province di Cuneo e di Torino è stata colpita da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato l'esondazione di fiumi e torrenti nonché l'innescò di fenomeni franosi e provocato danni ad impianti, opere ed infrastrutture ed edifici pubblici e privati, determinando altresì una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e di Torino;

vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 430 del 10.1.2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte";

visto articolo 1 dell' O.C.D.P.C. citata che nomina il presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi in oggetto per il territorio piemontese;

visto l'articolo 4 della predetta ordinanza che prevede che il Commissario possa provvedere in deroga alle disposizioni normative ivi indicate;

visto l'articolo 11 della stessa O.C.D.P.C. , il quale dispone che in attuazione del piano degli interventi di cui all'articolo 1 , comma 3, dell' O.C.D.P.C. stessa, i materiali litoidi rimossi dal demanio idrico per interventi diretti a eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, ai comuni territorialmente competenti per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

visto che il medesimo articolo 11 prevede inoltre che previo nulla osta regionale possono essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto utilizzabile, da valutarsi in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti;

visto che il predetto articolo 11 prevede infine che il Commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto, nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi;

ritenuto opportuno, anche al fine di garantire la corretta esecuzione degli interventi e la coerenza con la pianificazione di bacino, fornire indicazioni e direttive per l'attuazione della predetta disposizione, che deroga alle ordinarie procedure disciplinate dalla Regione Piemonte per l'effettuazione degli interventi di cui si tratta;

ritenuto altresì opportuno definire le procedure, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per gli interventi di rimozione di materiale alluvionale depositato e disperso sui terreni privati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2016.

DISPONE

Articolo 1

(Interventi di rimozione materiale litoide dagli alvei)

1. Gli interventi diretti a eliminare situazioni di pericolo e quelli per il ripristino dell'ufficiosità dei corsi d'acqua, che comportano la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, inseriti nel piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, dell' O.C.D.P.C. n. 430/2017 e da eseguirsi nei territori danneggiati, possono essere realizzati secondo quanto disposto dall'articolo 11 dell' O.C.D.P.C. medesima.
2. Possono altresì essere ceduti a compenso anche i materiali estratti e accumulati a seguito degli interventi immediatamente successivi all'evento, attuati in esecuzione di ordinanze sindacali d'urgenza.
3. I materiali di cui al comma 2 possono essere ceduti gratuitamente, con apposito provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico regionale territorialmente competente, ai comuni o alle province interessate per l'esecuzione di interventi pubblici .
4. Gli interventi di sola estrazione ed asportazione di materiale sono realizzati a seguito del rilascio di concessione demaniale da parte dei competenti uffici regionali, anche in deroga a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 44-5084 del 14.1.2002, purché adeguatamente motivata.
5. Gli interventi di cui alla presente ordinanza possono essere eseguiti, indipendentemente dai quantitativi di materiale da asportare, anche se non inclusi nel programma generale di gestione dei sedimenti di cui al punto 4 della Direttiva allegata alla Deliberazione dell'Autorità di Bacino del fiume Po 5 aprile 2006, n. 9 recante "Direttiva per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", che esclude dalle procedure gli interventi di movimentazione ed eventualmente asportazione di materiale litoide realizzati con provvedimenti di pronto intervento e somma urgenza.
6. Al fine di garantire la coerenza con la pianificazione di bacino, la Regione effettua il monitoraggio degli interventi realizzati.

Articolo 2

(Lavori a compenso)

1. Gli interventi di sistemazione idraulica da attuare a compenso ai sensi dell'articolo 11 della predetta O.C.D.P.C., sono realizzati previo assenso dell'autorità idraulica competente, avvalendosi ove del caso delle deroghe di cui alla O.C.D.P.C. n. 430/2017.
2. Nel caso di esecuzione di lavori che comprendono anche asportazione, la compensazione è ammessa per i lavori che riguardano la sistemazione dei tronchi fluviali nei quali si effettua la asportazione nonché dei loro affluenti. Il materiale estratto, valutato secondo quanto disposto all'articolo 3, forma oggetto di compensazione con la prestazione dell'appaltatore. Non formano oggetto di compensazione le altre spese comprese nel quadro economico dell'intervento.
3. Per gli interventi di cui al comma 2 si prescinde dal rilascio del formale provvedimento di concessione, fermi restando i provvedimenti di competenza dell'autorità idraulica competente.

Articolo 3
(Valore del materiale)

1. Il materiale oggetto degli interventi di cui alla presente ordinanza è valutato in base ai canoni demaniali vigenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2015, n. 21-1004 "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002".

Articolo 4
(Interventi di rimozione materiale litoide da terreni privati)

1. I materiali litoidi di qualsiasi qualità e tipologia naturalmente depositati e dispersi sui terreni privati, anche non limitrofi all'alveo, per effetto degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, restano nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che provvedono autonomamente alla loro rimozione, previa comunicazione al comune territorialmente competente.

2. Qualora le aree siano soggette a vincolo idrogeologico, gli interventi di rimozione dei materiali e quelli di rimodellazione per il ripristino dei terreni, possono essere effettuati in deroga alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27", per volumi non superiori a 5000 metri cubi/ha e su superfici non superiori a 50.000 mq, previa comunicazione al Comune e al Settore tecnico regionale territorialmente competenti.

Articolo 5
(Interventi di rimozione materiale legnoso da terreni privati)

1. Il materiale legnoso naturalmente depositato e disperso sui terreni privati, anche non limitrofi all'alveo, per effetto degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, resta nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che provvedono autonomamente alla sua rimozione.

2. Per il ripristino della funzionalità dei terreni privati, anche non limitrofi all'alveo, interessati da esondazione con presenza di piante morte, instabili o inclinate, costituenti impianti di arboricoltura da legno, i proprietari o conduttori dei fondi possono effettuare interventi di taglio e sgombero, anche parziale, dell'impianto, fatti salvi eventuali obblighi ed adempimenti inerenti a finanziamenti pubblici.

3. Nelle aree boscate è possibile effettuare l'abbattimento e lo sgombero di piante morte, schiantate o irrimediabilmente danneggiate previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del regolamento 22 settembre 2011, n. 8/R (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)) al Settore tecnico regionale territorialmente competente. E' in ogni caso vietato il taglio raso, salvo quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, lett. b) della l.r. 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).

Articolo 6
(Validità)

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità fino alla scadenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri richiamata in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

LR/AT/MG

Il Commissario delegato
SERGIO CHIAMPARINO



*Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica*

Sintesi contenuti ordinanza del Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici del novembre 2016 in Piemonte

Come è noto l'evento alluvionale del novembre 2016 ha determinato nei territori delle Province di Cuneo e di Torino ingenti danni ad impianti, opere ed infrastrutture ed edifici pubblici e privati, determinando altresì una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Con il presente provvedimento il Presidente Commissario delegato per il superamento dell'emergenza definisce le procedure per l'esecuzione di interventi di ripristino sia pubblici che privati, prevedendo anche deroghe alle norme regionali. In particolare:

- con gli articoli 1 e 2 si dà attuazione alle disposizioni di cui all'art.11 dell'O.P.D.P.C., in relazione agli interventi di sistemazione idraulica, rimozione e utilizzo a compenso del materiale litoide accumulato per effetto dell'evento;
- gli articoli 4 e 5 dettano disposizioni per consentire il ripristino di terreni privati con procedure semplificate per la rimozione di materiale litoide e legnoso naturalmente depositato per effetto degli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2016.

